

STATUTO DELL'ANCCI NAZIONALE

Art. 1: promossa dall'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC), e condividendone le finalità culturali e pastorali, è costituita, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo, l'Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani (ANCCI) con sede in Roma. L'ANCCI è una libera associazione di fatto, culturale e apartitica, regolata a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 18 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, nonché del presente Statuto.

Art. 2: in relazione alla condivisione delle finalità dell'ACEC e alla opportunità di creare opportune sinergie, l'ANCCI può avvalersi per il proprio funzionamento delle strutture dell'ACEC, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 3: l'ANCCI è una struttura di tipo federativo cui aderiscono le Sezioni regionali ANCCI formalmente costituite con propria autonomia rappresentativa e amministrativa e, per esse, i Circoli di cultura cinematografica alle stesse aggregate. Il riconoscimento di Sezione regionale ANCCI potrà attribuirsi ad una sola organizzazione in ambito regionale.

Per la costituzione di una Sezione regionale ANCCI occorre l'adesione di non meno di tre Circoli aventi i requisiti di legge.

FINALITA'

Art. 4: l'ANCCI, mediante una presenza attiva e responsabile nel mondo civile ed ecclesiale, si prefigge di finalizzare l'uso degli strumenti della comunicazione sociale del cinema in particolare alla promozione umana e cristiana della persona sia a livello individuale sia a livello comunitario. Sul piano operativo l'ANCCI si propone di:

- a) operare nell'ambito della comunicazione sociale, del cinema in particolare, con finalità culturali e pastorali;
- b) rappresentare e tutelare i propri soci a tutti i livelli;
- c) offrire loro vari servizi posti in essere anche in collaborazione con l'ACEC;
- d) fornire assistenza, consulenza, sussidi ai propri soci;
- e) realizzare una fattiva collaborazione con le sale della comunità e con l'ACEC;
- f) promuovere e favorire ogni intesa diretta a regolare, nel comune interesse, i rapporti con Enti ed Organismi operanti in settori di specifico interesse per l'Associazione;
- g) promuovere la cultura e l'arte attraverso attività specifiche e di formazione;
- h) promuovere e realizzare ogni iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità sopradette ed agli interessi degli associati, anche in attuazione delle disposizioni legislative e normative vigenti;
- i) svolgere come attività sussidiarie meramente strumentali per il conseguimento delle finalità istituzionali, tra le altre, le seguenti attività: editoriale, didattica, acquisizione e distribuzione di film di qualunque metraggio e su qualsiasi supporto tecnico, gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci, importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio destinati alla utilizzazione da parte di circoli associati.

SOCI

Art. 5: sono soci dell'ANCCI:

a) le Sezioni regionali dell'ANCCI e, per esse, i Circoli di cultura cinematografica e gli organismi specializzati aventi i requisiti di legge e che di norma svolgono attività nelle sale della comunità associate all'ACEC o in strutture operanti in ambito ecclesiale;

b) i rappresentanti dell'ACEC di cui all'art.10 del presente Statuto, a ciascuno dei quali è attribuito un voto.

Sulle istanze di adesione e su altri casi di associabilità decide il Consiglio di Presidenza.

Art. 6: la richiesta di adesione delle Sezioni regionali ANCCI deve essere inviata alla Presidenza nazionale.

La domanda di adesione dei Circoli di cultura cinematografica, già aggregati alle Sezioni regionali ANCCI, deve essere inviata alla Presidenza nazionale ANCCI corredata da due copie autenticate, di cui una in bollo, dell'atto costitutivo e dello Statuto.

I Circoli che operano in zone territoriali prive di Sezioni regionali ANCCI, e fino a quando le stesse non siano costituite, possono aggregarsi alla Sezione regionale territorialmente più vicina.

La qualifica di socio si perde per: recesso, persistente inattività, scioglimento, morosità con particolare riguardo al tesseramento nazionale, perdita dei requisiti, espulsione in caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi associativi e di gravi violazioni dello Statuto. L'espulsione dei Circoli è concordata tra la Sezione regionale ANCCI e la Presidenza nazionale.

Contro il provvedimento di negata ammissione e di espulsione dei Circoli è possibile presentare ricorso scritto, entro trenta giorni dalla notifica, in prima istanza, al Collegio regionale dei Probiviri e, in seconda istanza, al Collegio nazionale dei Probiviri.

L'espulsione delle Sezioni regionali è decretata dall'Assemblea nazionale. Contro il provvedimento è possibile presentare ricorso scritto, entro trenta giorni dalla notifica, al Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 7: l'adesione comporta l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi direttivi nonché, per i Circoli, l'obbligo del tesseramento nazionale.

Art. 8: tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, nelle assemblee, per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dai soci e da coloro che rivestono cariche direttive sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti, stabiliti dal Consiglio direttivo.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 9: sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti;
- f) il Collegio dei probiviri.

L'ASSEMBLEA

Art. 10: l'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta dalle Sezioni regionali ANCCI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti o da persone da essi delegate per iscritto e dai rappresentanti dell'ACEC designati dal rispettivo Consiglio direttivo nazionale in base ad accordi convenzionali stipulati tra ACEC e ANCCI. L'Assemblea è integrata da rappresentanti di Circoli in regola con il tesseramento nazionale in proporzione del loro numero, secondo le seguenti fasce:

- Sezioni regionali con un numero di Circoli compreso tra 3 e 10: 1 rappresentante;

- Sezioni regionali con un numero di Circoli compreso tra 11 e 20: 2 rappresentanti;
- Sezioni regionali con un numero di Circoli superiore a 20: 3 rappresentanti.

Ognuno dei componenti l'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Art. 11: all'Assemblea sono devoluti i seguenti poteri:

- a) definire le linee generali della politica associativa;
- b) eleggere il Presidente e non meno di due Vice Presidenti. Il numero di questi ultimi viene stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente neo eletto;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti tra persone che non rivestano altre cariche sociali;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
- f) approvare eventuali modifiche al presente Statuto ed i Regolamenti;
- g) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
- h) deliberare sulla eventuale espulsione delle Sezioni regionali;
- i) deliberare su ogni argomento di straordinaria amministrazione delegando per l'esecuzione di ciascun atto il Presidente e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Vicario.

Gli eletti di cui alle lettere b), c) e d) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12: l'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno. Può essere convocata in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta delle Sezioni regionali che nel complesso rappresentino non meno di un terzo dei voti esprimibili in Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto (lettera, fax, e-mail) contenente il giorno, l'ora, il luogo della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. La convocazione va comunque fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13: in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti esprimibili. Per le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) è richiesto il voto favorevole, rispettivamente, di almeno la metà e dei due terzi degli aventi diritto a voto.

Non sono ammesse deleghe.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14: il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Ne sono membri:

- a) il Presidente e i Vice Presidenti eletti dall'Assemblea;

- b) i Delegati delle Sezioni regionali regolarmente eletti dalle rispettive Assemblee;
- c) i rappresentanti dell' ACEC designati dal rispettivo Consiglio Direttivo Nazionale in base ad accordi convenzionali stipulati tra ACEC e ANCCI;
- d) i revisori dei conti.

Ciascuno dei membri di cui alle lettere a), b) e c) può essere titolare di un solo voto.

Il Segretario Nazionale, nominato dalla Presidenza su proposta del Presidente, è Segretario del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) l'esame dei problemi connessi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) la formulazione dei programmi di attività dell'Associazione;
- d) l'esame del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) l'accertamento dei requisiti delle Sezioni regionali che intendono costituirsi e l'accoglimento della loro richiesta di adesione;
- f) l'espulsione dei soci;
- g) la determinazione dei contributi associativi;
- h) la realizzazione di una stretta collaborazione con l'ACEC nazionale;
- i) la istituzione di rapporti con organismi ed enti pubblici e privati;
- l) la nomina dei propri esperti;
- m) la nomina dei rappresentanti ANCCI nel Consiglio Direttivo e nell'Assemblea Nazionale dell'ACEC, sulla base di accordi convenzionali stipulati tra l'ANCCI e l'ACEC;
- n) l'esame dei Regolamenti interni, delle proposte di modifica allo Statuto e dell'eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo potrà essere sottoposta ogni altra questione che a giudizio del Consiglio di Presidenza richieda l'esame di tale organo.

Art. 15: il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno;
- b) in via straordinaria, su richiesta dei componenti il Consiglio Direttivo che rappresentino non meno di un terzo dei voti esprimibili nello stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Alle riunioni possono partecipare, a titolo consultivo, gli esperti su invito del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

La convocazione deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto (lettera, fax, e-mail) contenente il giorno, l'ora, il luogo della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.

Art. 16: per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria, in prima convocazione, la presenza di persone che rappresentino almeno due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione, il Consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti esprimibili. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione, ma non nel numero dei votanti.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 17: il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente e da due o più Vice Presidenti, tra i quali il Presidente designa il Vicario. Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Segretario Nazionale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza. Alle stesse riunioni possono partecipare, a titolo consultivo e su invito del Presidente, esperti nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 18: spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) lo studio dei problemi connessi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) l'ammissione dei circoli che rivolgono istanza di adesione;
- d) la predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- e) la designazione di rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi pubblici e privati a carattere nazionale;
- f) la predisposizione di Regolamenti interni e delle modifiche allo Statuto da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- g) la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- h) la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza potrà in ogni momento sottoporre al Consiglio Direttivo qualsiasi questione che, pur rientrando nelle sue competenze, meriti, per la particolare rilevanza, l'esame e l'approvazione dello stesso Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 19: il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'ANCCI a livello nazionale, convoca le riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e le presiede.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) esercitare la normale amministrazione;
- b) affidare a componenti il Consiglio di Presidenza, compreso il Segretario Nazionale, deleghe temporanee o per tutta la durata del suo mandato, per settori specifici di attività.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20: il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra persone che non rivestano altra carica sociale nell'Associazione; provvede alla nomina di un Presidente scelto tra i membri effettivi. Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Ad esso compete l'accertamento della rispondenza tra le scritture contabili e le cifre iscritte nel rendiconto economico e finanziario annuale; la redazione e la presentazione al Consiglio Direttivo della relazione al rendiconto annuale. Il rendiconto economico e finanziario annuale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per potere essere consultati dagli associati. L'esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21: il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente e due membri eletti dall'Assemblea anche tra non soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

FONDO COMUNE

Art. 22: il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai proventi delle quote associative;
- b) dalle eventuali eccedenze attive di gestione;
- c) da eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo (contributi, offerte, donazioni, lasciti, sovvenzioni, eredità ecc.) a favore dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge. E' sancita la intrasmissibilità delle quote o contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23: Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 2 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali, osservando comunque l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art.24: per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e si provvederà con appositi regolamenti da approvarsi da parte dell'Assemblea.